



## COMUNE DI CORATO

### ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 08/09/2014 DI SECONDA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **otto** del mese di **settembre**, con prosieguo di seduta nella Sala Consiliare della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 18:00 dello stesso giorno, per discutere gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno prot. n. 28609 del 19.08.2014 e all'o.d.g. aggiuntivo prot. n. 29745 del 03.09.2014 e indicati nei medesimi avvisi.

Risultano presenti i Signori Consiglieri di seguito elencati:

| <i>COGNOME E NOME</i>        |           | <i>COGNOME E NOME</i>    |           |
|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| <b>MAZZILLI MASSIMO</b>      | <b>SI</b> | <b>LOIZZO PAOLO</b>      | <b>SI</b> |
| <b>AMORESE ANGELO</b>        | <b>SI</b> | <b>MALDERA FILOMENA</b>  | <b>SI</b> |
| <b>BOVINO VITO</b>           | <b>SI</b> | <b>MALDERA SAVINO</b>    | <b>SI</b> |
| <b>BUCCI LEONARDO</b>        | <b>SI</b> | <b>MARCONE ROSALBA</b>   | <b>SI</b> |
| <b>BUCCI RENATO</b>          |           | <b>MAZZONE VALERIA</b>   | <b>SI</b> |
| <b>CAPUTO FRANCESCO</b>      | <b>SI</b> | <b>MUSCI LUIGI</b>       | <b>SI</b> |
| <b>DE BENEDITTIS DANIELE</b> | <b>SI</b> | <b>POMODORO PASQUALE</b> | <b>SI</b> |
| <b>DIAFERIA GABRIELE</b>     | <b>SI</b> | <b>ROSELLI GIUSEPPE</b>  |           |
| <b>D'INTRONO GIUSEPPE</b>    | <b>SI</b> | <b>SALERNO IGNAZIO</b>   | <b>SI</b> |
| <b>DI TRIA GIUSEPPE</b>      |           | <b>TEDESCHI SERGIO</b>   | <b>SI</b> |
| <b>FIGLIORE CATALDO</b>      | <b>SI</b> | <b>VALENTE GRAZIELLA</b> | <b>SI</b> |
| <b>LABIANCA VINCENZO</b>     | <b>SI</b> | <b>VENTURA FABRIZIO</b>  | <b>SI</b> |
| <b>LOIODICE TOMMASO</b>      |           |                          |           |

**PRESENTI N. 21**

**ASSENTI N. 4**

**Presiede il Ignazio Salerno**

**Assiste il Segretario Generale Dott. Luigi D'Introno**

Essendo presenti nel numero di 21 in seconda convocazione l'assemblea è legale a mente dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale.

## **SEDUTA PUBBLICA**

Argomento iscritto al n. 19 all'ordine del giorno

**Assessori presenti: Scaringella Francesco, Malcangi Matteo, Mangione Lorena, Mintrone Adele, Nesta Gaetano, Perrone Luigi.**

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al n. 19 all'o.d.g. ad oggetto: **“Approvazione aliquote e detrazioni del tributo dei Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014”**.

Prende la parola il **Sindaco** che relaziona in merito alla proposta agli atti del C.C.

Nessun Consigliere chiede di intervenire.

L'intervento del Sindaco è integralmente riportato nel resoconto stenografico che, pur non essendo allegato al presente provvedimento, costituisce parte integrante dello stesso.

A questo punto, il Presidente pone in **votazione**, mediante sistema elettronico e previa verifica da parte del Segretario dei Consiglieri presenti, confermata nel numero di **21**, la **proposta** agli atti del C.C., ottenendo il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 21**

**VOTI FAVOREVOLI N. 14**

**VOTI CONTRARI N. 7**

**(Marcone, Loizzo, Ventura, Fiore, De Benedittis, Bovino, Mazzone)**

In base a tale risultato, il C.C. adotta la seguente deliberazione:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da*

*norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

PRESO ATTO che:

- l'art. 2 bis del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014, ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, è differito al 31 luglio 2014;
- nonché il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, al 30 settembre 2014;

VISTA la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2014 dell'Imposta Municipale propria (IMU) per gli immobili classificati catastalmente nelle categorie A1, A8 ed A9 adibiti ad abitazioni principali e per le relative pertinenze, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08.09.2014;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 08.09.2014;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, salvo diverse determinazioni comunque da approvare con il medesimo regolamento ed entro il 30 settembre 2014;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nella misura e modi come di seguito indicato:

- a. Abitazioni principali e altre unità immobiliari ad esse equiparate, così come definite ai fini IMU, classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 ed A9 e le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria), nella misura del 2 ‰ (due per mille);
- b. Le restanti abitazioni principali e altre unità immobiliari ad esse equiparate, così come definite ai fini IMU, e le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria), nella misura del 1,80 ‰ (uno virgola ottanta per mille), con la detrazione d'imposta di € 75,00;
- c. Immobili classificati catastalmente nelle categorie A10, C1, C3 e D, a condizione che l'operatore economico, la cui attività si svolge nell'immobile oggetto di applicazione del tributo, sia lo stesso tenuto al pagamento del tributo, nella misura del 1,75 ‰ (uno virgola settantacinque per mille);
- d. Immobili delle categorie catastali di cui al punto precedente, non rientranti in tali condizioni, gli immobili di categoria A e C che non siano abitazioni principali e pertinenze delle stesse, gli immobili di categoria B e le aree fabbricabili, nella misura del 2 ‰ (due per mille);
- e. Fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille);

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolando applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

PRESO ATTO che la determinazione delle aliquote di cui sopra avviene sulla base di garantire il gettito necessario volto alla copertura dei cosiddetti servizi indivisibili;

CONSIDERATO che applicando le aliquote e le detrazioni della TASI viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base del simulatore messo a disposizione dal Ministero delle Finanze sul portale del federalismo in € 2.995.185,00, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in € 3.576.730,00;

*RICHIAMATI gli ultimi tre periodi del comma 688, art. 1, della Legge n. 147/2013, come sostituiti, da ultimo, dall'art. 4 comma 12 quater del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014, che recitano: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al*

*primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Omissis... ”;*

PRESO ATTO che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l'anno 2014 sono le seguenti:

16 ottobre 2014 (acconto);

16 dicembre 2014 (saldo);

16 ottobre 2014 (versamento in soluzione unica);

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie D.ssa Grazia Cialdella, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO l'esito della votazione

## **DELIBERA**

**I. DI APPROVARE** per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, come di seguito indicate:

- a. Abitazioni principali e altre unità immobiliari ad esse equiparate, così come definite ai fini IMU, e le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria) con esclusione delle abitazioni principali classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 ed A9 e delle relative pertinenze, nella misura dell'1,80 ‰ (uno virgola ottanta per mille);
- b. Abitazioni principali e altre unità immobiliari ad esse equiparate, così come definite ai fini IMU, classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 ed A9 e le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria), nella misura del 2 ‰ (due per mille);
- c. Immobili classificati catastalmente nelle categorie A10, C1, C3 e D, a condizione che l'operatore economico, la cui attività si svolge nell'immobile oggetto di applicazione del tributo, sia lo stesso tenuto al pagamento del tributo, nella misura del 1,75 ‰ (uno virgola settantacinque per mille);
- d. Immobili delle categorie catastali di cui al punto precedente, non rientranti in tali condizioni, gli immobili di categoria A e C che non siano abitazioni principali e pertinenze delle stesse, gli immobili di categoria B e le aree fabbricabili, nella misura del 2 ‰ (due per mille);
- e. Fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille).

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolando applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**II. DI APPROVARE** la seguente detrazione nei termini e modi di seguito specificati:

- a. detrazione di € 75,00 per le abitazioni principali ed altre unità immobiliari ad esse equiparate, e le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria), con esclusione delle abitazioni principali classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 ed A9 e delle relative pertinenze;

**III. DI STABILIRE** che per il 2014 le scadenze dei pagamenti sono le seguenti:

16 ottobre 2014 (acconto);

16 dicembre 2014 (saldo);

16 ottobre 2014 (versamento in soluzione unica);

**IV DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

^^^^

Indi, il Presidente con lo stesso sistema, **pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto** ottenendo il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 21**

**VOTI FAVOREVOLI N. 14**

**VOTI CONTRARI N. 7**

**(Marcone, Loizzo, Ventura, Fiore, De Benedittis, Bovino, Mazzone)**

La seduta viene dichiarata sciolta alle ore 2,46 del 09.09.2014.

Leuci/mgv

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Ignazio Salerno

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Luigi D'Introno

---

Il sottoscritto Dott. Luigi D'Introno, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/09/2014 (N. 1406 Reg. Pubbl.), giusta relazione del messo comunale;

- è divenuta esecutiva il 09.09.2014

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Sede Comunale, lì 09.09.2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Luigi D'Introno